

## **STATUTO**

**CONSORZIO ISOLA CHE NON  
C'E' COOPERATIVA SOCIALE  
A R.L.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA DUCCIO DI  
BUONINSEGNA 8

Numero REA: AR - 125729

Codice fiscale: 01608850515

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 24-01-2005 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "B" all'atto repertorio n. 112831 raccolta n. 10697

## STATUTO TITOLO I

### Denominazione - Sede - Durata

#### ART.1 Denominazione - Sede

E' costituita con sede in Arezzo la Società Cooperativa denominata "Consorzio ISOLA CHE NON C'E' cooperativa sociale a r. l. ". Il Consorzio potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

#### ART.2 Durata

Il Consorzio ha durata fino al 31.12.2049 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

### Titolo II Scopo ed oggetto

#### ART.3

##### Scopo sociale

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità, della solidarietà, del rispetto delle persone, della tutela delle fasce deboli della società.

Il Consorzio ha lo scopo di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sostenendo le cooperative, i consorzi e gli enti associati nel raggiungimento degli scopi sociali.

Inoltre esso ha lo scopo di promuovere i valori etici e sociali della cooperazione sociale come soggetto della promozione del benessere comunitario e di sviluppo della partecipazione dei cittadini e dei lavoratori alla determinazione delle politiche di welfare community.

Il consorzio intende realizzare una serie d'iniziative di natura progettuale, tecnica, organizzativa e promozionale volte a sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale, nella regione toscana e nel paese.

Perciò esso promuove la collaborazione tra cooperative, coordinandone l'attività, attraverso iniziative volte alla qualificazione dei soci, al sostegno dei loro progetti di sviluppo, al miglioramento della qualità dei servizi alla promozione e valorizzazione del rispettivo operato.

Il consorzio, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Il consorzio può aderire ad organismi economici, sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi e può, con delibera del Consiglio di Amministrazione, altresì partecipare al rafforzamento del movimento Cooperativo Unitario Italiano.

#### ART.4

##### Oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto

- 1) la realizzazione d'iniziative rivolte all'infanzia ed alla famiglia, nell'ambito generale dei servizi volti alla promozione del benessere comunitario.
- 2) La realizzazione di progetti e servizi che facilitino la conciliazione tra ruoli professionali e impegni di cura all'interno della famiglia.

Il consorzio, attraverso risorse proprie e con il sostegno di finanziamenti e contributi regionali, ministeriali, comunitari, si propone di realizzare attività di studio, progettazione, promozione e gestione di:

- a) modelli innovativi di servizi alla persona con particolare riguardo a quelle attività volte a favorire il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo del potenziale occupazionale del comparto dei servizi alla infanzia e dei servizi alla persona ;
- b) attività imprenditoriali volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori indicati dalla legge 381/91, nonché programmi di politiche attive del lavoro per disoccupati ed esclusi dal mercato del lavoro.

Il consorzio potrà realizzare e gestire attività/progetti volti a favorire la disseminazione e la promozione dei prodotti elaborati dal Consorzio

Il Consorzio potrà stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, per la assunzione dei lavori, anche in concessione, di cui ai precedenti punti, da affidare in esecuzione alle cooperative associate oppure, in via eccezionale, da condurre direttamente anche in associazione con altre imprese non socie, pubbliche e private.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, il Consorzio potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

### TITOLO III SOCI

#### ART.5 Soci

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci, nella misura non inferiore al 70% della base sociale – ai sensi della L. 381/91, le cooperative sociali ed i consorzi di cooperative sociali, costituiti sotto forma di cooperativa sociale a r.l., che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Possono essere inoltre soci altre cooperative, onlus, società, fondazioni, enti e organismi, che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal consorzio, purché nei loro statuti non siano presenti norme in contrasto con il presente statuto.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività del Consorzio.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo e non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche, nei limiti previsti dalla legge.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

#### ART.6 procedura di ammissione a socio

Le Cooperative che desiderano associarsi al Consorzio devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, contenente le seguenti indicazioni:

- a) denominazione sociale, sede, oggetto sociale, numero dei soci, attività svolta, copia della delibera dalla quale risulti la decisione di chiedere l'ammissione;
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
- c) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;

d) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore al minimo stabilito dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;

e) ogni altro elemento o documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ai fini dell'ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Con delibera dell'Assemblea Ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

#### ART.7 Obblighi dei Soci

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento di una tassa di ammissione pari a € 200/00 che non sarà restituita in nessun caso e che potrà essere modificata dall'assemblea dei soci.
2. al versamento di una quota di capitale sociale del valore di € 2.582/29, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione in conformità con la legge;
3. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
4. a partecipare all'attività del consorzio, secondo le necessità dello stesso, ed eseguire le assegnazioni affidate.

#### ART. 8 Diritti dei Soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### ART.9 Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al consorzio.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Resta inteso che il socio receduto, salva diversa pattuizione del consorzio, è tenuto all'integrale esecuzione degli impegni contrattuali già assunti nei confronti del consorzio.

#### **ART.11 Esclusione**

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società o non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso il consorzio;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. partecipi, senza essere autorizzato dal consiglio d'amministrazione, in altre cooperative, consorzi o società in genere che perseguono identici scopi ed esplicano un'attività concorrente;
5. si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;
6. per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi al consorzio, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l'immagine pubblica;
7. qualora ammesso a socio col titolo di "cooperativa sociale", perda i requisiti necessari e venga cancellato dalla categoria cooperazione sociale, se tale mutamento comporta la discesa al di sotto del 70% (settanta per cento) delle cooperative sociali associate al consorzio e quindi compromette l'iscrizione alla sezione cooperazione sociale del consorzio stesso;
8. si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n° 157 del 17/03/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti salvo diversa delibera del consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 41.

#### **ART.12 Controversie in materia di recesso ed esclusione**

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci il consorzio in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di cui all'articolo 41 del presente statuto.

#### **ART.13 Liquidazione**

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni ai sensi dell'art.7 della legge n° 59/1992 o a titolo di ritorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per le azioni assegnate al socio a titolo di ritorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

#### **ART.14 Prescrizione dei Diritti**

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

### **TITOLO IV SOCI FINANZIATORI**

#### **ART.15 Strumenti Finanziari**

Possono essere ammessi al consorzio soci finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.

Con delibera dell'assemblea straordinaria il consorzio può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

#### **ART.16 Soci Sovventori**

I conferimenti dei sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale del consorzio.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50 (cinquanta) ciascuna.

Il consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dal consorzio, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta

giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea che emette i titoli stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;
- e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci finanziatori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

#### **ART.17 Azioni di Partecipazione Cooperativa**

Il consorzio, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.

In tal caso il consorzio, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione

dell'assemblea straordinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

All'atto dello scioglimento del consorzio le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 50 (cinquanta).

Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale sociale del consorzio.

Il consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al successivo art. 28.

## TITOLO V ORGANI SOCIALI

### Art. 18 Organi

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio sindacale, se nominato

### Art. 19 Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

#### **Art.20 Assemblea Ordinaria**

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
2. determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 29 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
3. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
4. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;
5. conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c, secondo quanto previsto nel successivo art. 34 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato;
7. approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
8. delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
9. delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 38 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;
10. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione;
11. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

#### **Art. 21 Assemblea Straordinaria**

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### **Art. 22 Quorum Costitutivi e Deliberativi**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- 1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- 2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o

rappresentati, aventi diritto al voto.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

#### **Art. 23 Intervento - Voto - Rappresentanza**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del presente statuto.

La cooperativa socia è rappresentata in assemblea dal legale rappresentante o da altra persona designata dal competente organo sociale.

Le cooperative socie che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire direttamente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui il consorzio aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Il rappresentante comune, nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'assemblea generale del consorzio, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.

#### **Art.24 Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### **Art.25 Assemblea Speciale dei Possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa**

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione del consorzio ovvero al rappresentante comune.

Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.

L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca del rappresentante comune;

- b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea del consorzio che possano pregiudicare i diritti della categoria;
- c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 20. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente statuto in materia di assemblea dei soci, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.

Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:

- a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con il consorzio;
- b) eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea speciale;
- c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- d) assistere alle assemblee del consorzio;
- e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori del consorzio o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

#### Consiglio di Amministrazione

##### Art.26 Nomina – Composizione - Durata

Il consiglio di amministrazione si compone da n. 3 (tre) a n. 15 (quindici) consiglieri eletti dall'assemblea. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.

L'amministrazione del consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra le persone indicate in rappresentanza delle cooperative "soci cooperatori".

I soci sovventori possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa vigente.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne diano comunicazione al consorzio e l'assemblea ordinaria non vieti tale incarico.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio può nominare un Direttore Generale, cui affidare l'esecuzione di delibere degli organi sociali e/o la direzione tecnica e amministrativa del consorzio, determinandone compiti e poteri.

##### Art.27 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare

specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art.28 Riunioni del CdA**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

#### **Art.29 Sostituzione degli Amministratori**

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di cooperatore o sovventore.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **Art.30 Presidente**

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previo autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, al Direttore Generale o ad altri dipendenti della società o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

#### **Collegio Sindacale e Controllo Contabile**

##### **Art.31 Nomina - Composizione - Durata**

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui

all'articolo 2543 del codice civile.

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

### Art.32 Competenza e Riunioni

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

### Art.33 Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato da un **revisore contabile** o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

## TITOLO VI

### Patrimonio Sociale E Bilancio

#### Art.34 Patrimonio Sociale

Il patrimonio del consorzio è costituito:

1. dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 50 (cinquanta);
2. dal capitale sociale dei soci sovventori rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 50 (cinquanta) destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
3. dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 50 (cinquanta) destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
4. dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto diversi da quello di cui ai precedenti punti b) e c);
5. dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 40 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
6. dalla riserva straordinaria;
7. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

#### Art.35 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare per ogni singolo socio il valore del fatturato realizzato con il consorzio e la tipologia dei servizi prestati.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate;
- c) mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui al precedente titolo IV.

#### Art.36 Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile e indicano nella propria relazione i criteri seguiti dal consiglio di

amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

#### **Art.37 Destinazione dell'utile**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a. una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b. una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
- c. un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 38;
- d. un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- e. una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- f. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;
- g. quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

#### **Art. 38 Acquisto delle Proprie Azioni**

Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

### **TITOLO VII Disposizioni Varie**

#### **Art.39 Scioglimento**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

#### **Art.40 Devoluzione Patrimoniale**

In caso di scioglimento del consorzio vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori e dei

conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.

#### Art.41 Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il consorzio ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Arezzo secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Gli Arbitri decideranno, senza vincoli di forma, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante e a darvi immediata esecuzione.

Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

#### Art.42 Clausole Mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### Art.43 Disposizioni Finali

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra il consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Firmato:

Grazia Faltoni

Andrea Martini Notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo ai sensi dell'art.20 comma 3 del DPR n.445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato in Arezzo in data 5 gennaio 2005 al numero e volume in corso di attribuzione.